

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 022/CFA**

**(2014/2015)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

## **1° COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DELL'A.S.D. PATERNO' 1908 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA AMATO STEFANIA;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 6466/766 PF13/14/MS/VDB DELL'8.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014)**

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Paternò 1908 di Paternò (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **2. RICORSO DELL'A.S.D. MINTURNO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER FATTI ASCRIVIBILI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;**
- **INIBIZIONE DI ANNI 5 AL SIG. DANIELE DI CIACCIO,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2960/35 PF 13-14/GT/DL DELL'11.12.2013 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014)**

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Minturno di Minturno (Latina). Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ai fini delle valutazioni di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S DELLA POLISPORTIVA TRIEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/VECCHIO BORGO S. ELIA DEL 02.11.2014** (Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 27.11.2014)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 comma 1 C.G.S. come sopra proposto dalla società Polisportiva Triei di Triei (Ogliastra). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO SIG. ALFREDO SCACCIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 7225/705PF11-12/AM/MA DEL 5.6.2014** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31/TFT del 27.11.2014)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Alfredo Scaccia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**ORDINANZA**

**5. RICORSO A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO PRESIDENTE SIG. DUILIO PETRARCA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL'ART 9, COMMA 8 C.G.S.** (nota n. 2744/1129pf13-14/AM/ma) (nota 3602/1130pf13-14/AM/ma) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 25/TFN – Sez. Disc. del 18.12.2014)

La C.F.A., III Sezione, vista la rilevanza della questione, rimette al Signor Presidente della C.F.A. gli atti, affinché disponga, ai sensi dell'art. 31, comma 6 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti, la pronuncia a Sezioni Unite.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 22 gennaio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio